

CITTÀ DI FIGLINE VALDARNO

ASSESSORATO ALLA CULTURA

IL 'BREVE' DEI SARTI DI FIGLINE DEL 1234

SCRITTI DI GIULIO PRUNAI E GINO MASI



Figline

MICROSTUDI 18





microstudi 18

*Collana diretta
da Antonio Natali
e Paolo Pirillo*

IL 'BREVE' DEI SARTI DI FIGLINE DEL 1234

SCRITTI DI GIULIO PRUNAI E GINO MASI

Premessa

Si ripropone qui, per la terza volta, l'edizione di una raccolta di regole (Breve) con un tariffario destinato ai sarti che operavano a Figline nella prima metà del XIII secolo. Il documento, come alcuni altri omologhi redatti a Milano, Verona, Venezia, Udine, Montepulciano, Pisa, Pistoia, L'Aquila (Greci, pp. 45-92) costituisce un esempio della normativa medievale relativa a un'attività presente in tutti i centri abitati. Con il Breve figlinese del 1234, siamo di fronte a una delle prime codificazioni di norme di natura corporativa conosciute nel medioevo italiano che cominciano appunto a fare la loro comparsa a partire dal secondo decennio del XIII secolo (Degrassi, p. 185).

Proprio per la sua relativa precocità, il Breve figlinese aveva, a suo tempo, attirato l'attenzione di Gino Masi che, nel 1934, ne curò l'edizione, senza aggiungere ulteriori commenti, in Appendice al volume contenente lo Statuto trecentesco degli ufficiali fiorentini del Biado. Per il suo interesse, il Breve è stato successivamente oggetto di un'altra edizione curata da Giulio Prunai, andata a stampa nel 1983. Contrariamente al Masi, il secondo editore volle dedicare al documento alcuni commenti, delle noterelle – per usare la dizione del loro Autore – che costituiscono la prima parte di questa terza edizione. Nella stesura del proprio lavoro, Prunai aveva ignorato la precedente trascrizione del Breve fatta dal Masi (cui, in effetti, il testo non fa alcun riferimento) proponendone una sua che, a un riscontro con l'originale, presenta non pochi refusi e omissioni anche rispetto al testo andato a stampa nel 1934. Per questo motivo, come curatore di questo «Microstudio» ho preferito riproporre al lettore l'introduzione del Prunai, ma pubblicare (con due miei interventi indicati in parentesi angolari) il documento nell'edizione del Masi che risulta, come ho detto, quella più corretta.

Le considerazioni (noterelle) del Prunai sul contenuto del Breve e sul contesto politico, sociale ed economico al cui interno il documento vide la luce mettono molto bene in evidenza quale fosse la presumibile temperie che aveva generato l'esigenza di norme per i sarti presenti tra le mura del castello figlinese (il vecchio castrum ubicato sulla collina). Alla luce delle indagini

più recenti, non è infatti da dubitare che, negli anni di stesura del Breve, il numero dei sarti operanti a Figline dovesse aver raggiunto una discreta importanza sia per le dimensioni del castello e della piazza sottostante, sia per l'aumento della popolazione dell'area e per l'ampliamento dell'ambito geografico di drenaggio dei frequentatori del forum di Figline, sia infine per la crescita della domanda e la sua diversificazione, come suggerito dalla tipologia dei capi di abbigliamento elencati nel tariffario.

Quella dei sarti non era l'unica attività caratterizzata da un'organizzazione presente nel centro e nel territorio figlinesi. Il quadro offerto dal Breve testimonia sulla coeva esistenza di un consorzio che riuniva i mercanti di tessuti, anch'essi «iurati [...] simul ad unum breve». Il documento sottolinea infatti l'istituzionalizzazione dei rapporti di lavoro e commerciali tra le due societates. I sarti erano tenuti ad alcuni obblighi nei confronti dei commercianti di tessuti e, ad esempio, ne conservavano in bottega le rationes, tenendo in deposito della merce per conto dei mercanti. Così, soltanto dopo che l'acquisto del tessuto fosse stato saldato al mercator, i sarti figlinesi erano autorizzati a consegnare ai clienti il capo di abbigliamento confezionato. I mercanti figlinesi di tessuto si trovavano di fatto al centro del triangolo tra i clienti e i sarti e in una posizione dominante, come a suo tempo notava Cinzio Violante a proposito dei sarti pisani trecenteschi (Violante, p. 255). Il Breve configurava però una reciprocità, dal momento che era prevista la denuncia e l'estromissione dall'attività commerciale del mercator insolvente nei confronti di un sarto.

Dal punto di vista istituzionale, l'insieme di prescrizioni contenute nel documento ci presenta un'associazione (societas) di mestiere che, nel momento in cui il Breve venne redatto, doveva essere una realtà consolidata. I sarti si erano aggregati in una societas con dei responsabili (rectores) scelti per cooptazione alla scadenza del mandato dei rettori uscenti e non tramite un'elezione: dettaglio che ci dà la dimensione e il carattere del contesto sociale in cui il sodalizio doveva essere nato. Dunque, pur in una dimensione a misura d'uomo, il Breve figliese mostrava i tratti di un'organizzazione del lavoro di tipo urbano. Così, ad esempio, l'iscrizione all'Arte costituiva una tappa ineludibile per coloro che avessero voluto esercitare quell'attività. Anche in materia di apprendistato, l'ingaggio di un discipulus in bottega presupponeva l'obbligo del versamento da parte sua di una somma di denaro ai rectores dell'organizzazione. Infine, il tariffario con cui si cercava di uniformare i prezzi delle confezioni praticati dagli aderenti all'Arte rispondeva

alla necessità di ricondurre l'attività di sartoria a una disciplina comune. D'altro canto, la previsione di un triennio per la sua vigenza, comunque legata alla volontà della maggioranza degli aderenti alla societates lasciava un ampio margine di manovra per eventuali interventi correttivi.

Il Breve dei sarti costituisce dunque una delle testimonianze concernenti l'organizzazione del lavoro tra le più risalenti reperibili in area fiorentina. Al tempo stesso, il documento ci presenta una realtà economica e produttiva figlinese relativa alla prima metà del Duecento in una dimensione che sembra oltrepassare le esigenze e i consumi locali. Sotto questa luce, gli ambiti delle attività socio-economiche figlinesi si allargano al Valdarno superiore: un contesto sub-regionale più ampio del territorio di Figline. I «mercantanti pannaiuoli qui vendunt et emunt in valle Arno» integravano così il loro lavoro con quello dei sarti che, nel febbraio del 1234, avevano voluto formalizzare per la loro attività alcune regole raccogliendole nel documento proposto nelle pagine successive.

Paolo Pirillo

Per sgombrare il campo da eventuali perplessità relative ai diversi riferimenti cronologici (1233 e 1234) con cui i due Autori datarono il documento, è utile chiarire che non si tratta di errori o imprecisioni. Infatti, contrariamente a quanto avrebbe poi fatto il Prunai, il Masi aveva preferito non adeguare alla datazione moderna (anno 1234) la data di redazione del Breve (24 febbraio 1233) che era stata espressa nello stile fiorentino ab Incarnatione (con inizio dell'anno al 25 marzo). Inoltre, di fronte ad alcune evidenti incongruenze, invitiamo il lettore a tener conto che nei quasi tre decenni successivi alla pubblicazione del saggio di Giulio Prunai le conoscenze intorno alla storia di Figline e del suo territorio in età medievale si sono notevolmente ampliate e in parte diversificate rispetto ai testi di riferimento allora a disposizione del Prunai.

TESTI DI RIFERIMENTO

Artigiani e salariati. Il mondo del lavoro nell'Italia dei secoli XII-XV, Decimo Convegno internazionale, Pistoia, 9-13 ottobre 1981, Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d'arte, 1984.

DONATA DEGRASSI, *L'economia artigiana nell'Italia medievale*, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1996.

ROBERTO GRECI, *Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale*, Bologna, Clueb, 1988.

CINZIO VIOLANTE, *L'arte dei sarti nello svolgimento del sistema corporativo (secoli XIII-XV)*, in ID., *Economia società istituzioni a Pisa nel Medioevo. Saggi e ricerche*, Bari, Dedalo libri, 1980, pp. 253-297.

Giulio Prunai

Noterelle sul breve dei sarti di Figline del 1234

In *Studi in onore di Leopoldo Sandri*, a cura dell'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici e della Scuola Speciale per Archivistici e Bibliotecari dell'Università di Roma, tt. 3, Roma, 1983, t. 3, pp. 773-781. Si ringrazia qui Marco Santoro (Scuola Speciale per archivisti e bibliotecari, Roma) per aver concesso una nuova pubblicazione del saggio.

Come Siena fu detta «figlia della strada»¹, nello stesso modo si può definire Figline, dato che la posizione geografica favorevole ne produsse il grande sviluppo economico e rese la terra centro naturale di tutti i traffici che passavano per il Val d'Arno di sopra. Nota in origine con i nomi di *Feghino*, *Feghine* o *Fighini*, fu dapprima un forte castello degli Ubertini di Gaville², situato in una posizione tale da dominare i colli e i piani circostanti, le strade che si snodavano parallelamente all'Arno, quelle che discendevano dalla zona chiantigiana di Greve, le altre che salivano dal Valdarno aretino e quelle, infine, che calavano rapide dal Pratomagno.

La strada su cui sorse il primo nucleo abitato della nuova Figline fu quella che, partendo dalla porta San Niccolò di Firenze, salendo a San Donato in Collina e accostando l'Arno presso Incisa, conduceva ad Arezzo. Inoltre proprio in questa zona si incrociarono, in proseguo di tempo, le strade che ne determinarono l'affermarsi e il progressivo sviluppo del mercato, al quale sviluppo non fu certo estranea la via fluviale dell'Arno, sulla cui riva l'abitato possedeva, se non un porto, come afferma il Bossini sulla scorta di un documento del 1195, già citato dal Davidsohn, certamente un importante punto di approdo³.

Così Figline, una delle sei città del contado fiorentino (Fiesole era stata distrutta), divenne il centro naturale di tutte le terre circvicine e, in special modo, il centro del commercio cerealicolo della regione circostante, occupando, nella prima metà del XIII secolo, il secondo posto tra i mercati del contado, dopo Poggibonsi⁴. Anche più tardi, nel 1282, lo troviamo citato tra i maggiori mercati fiorentini con Empoli,

Poggibonsi e Marcialla, e tale posizione continuò a mantenere nel secolo successivo⁵.

Allo sviluppo economico non furono, certo, del tutto estranee le vicende politiche. Nel 1198 Figline, Comune autonomo, entrava a far parte della *Societas Tusciae* e giurava fedeltà a Firenze⁶, a cui pare che in tempi più antichi pagasse un *fodrum*⁷. Dal testo di tale giuramento che ebbe luogo nella chiesa fiorentina di Santa Reparata apprendiamo come i Figlinesi stessero, allora, sotto un proprio podestà e come a capo del Comune fossero due consoli. Dallo stesso testo citato si ha notizia che in Figline si trovavano *masnaderii*, *pedites* e *milites*⁸, i quali ultimi possedevano un proprio ordinamento nel 1167. Una testimonianza sull'importanza di Figline ci è fornita, poi, dal tentativo non riuscito del vescovo di Fiesole di trasportarvi la sede episcopale, nell'intento di sfuggire il dominio dei Fiorentini, appoggiandosi al Comune di Arezzo, e di abbandonare Fiesole troppo vicina a Firenze e ormai quasi interamente distrutta⁹. «Mossi ad hoste» i Fiorentini, per tale ragione, contro Arezzo, il *castrum de Fighino*, stretto d'assedio, fu occupato e distrutto; egual sorte incontrò il borgo intorno alle mura del castello e non ancora fortificato, mentre una parte della popolazione andò a formare una grossa borgata nel piano dove già da molto tempo si teneva il mercato.

Non fu questo il solo episodio avvenuto tra Figlinesi e Fiorentini, volti, ormai, questi ultimi alla totale conquista del contado. Nel 1223 Figline aderì (o fu costretta ad aderire) alla parte imperiale e si ribellò contro Firenze; la ribellione fu favorita dagli Aretini, forse incitati e finanziati dal Comune di Siena. La risposta dei Fiorentini fu immediata; nello stesso anno assediaron di nuovo Figline, pur senza esito, tantoché nell'anno successivo furono a loro volta assaliti e vinti dagli Imperiali proprio sotto le mura di Figline. Sarà solo nel 1250, dopo la partenza dalla Toscana di Federico II, che i Fiorentini riusciranno ad occupare nuovamente Figline apportandovi gravi distruzioni. Queste si rinnovarono nel 1252 e portarono alla rovina totale della terra che, nell'anno successivo, fu di nuovo assoggettata a Firenze. Durante questo periodo di ribellione a Firenze e di adesione alla Parte ghibellina troviamo il Comune di Figline completamente autonomo, come lo era stato nel secolo precedente, e con un grado di autonomia che il Davidsohn non esita a definire alto¹⁰. Il podestà

aveva amplissimi poteri; poteva condannare e assolvere qualsiasi abitante del castello; aveva fatto erigere, nel 1248, torri difensive. Questo grado di autonomia dipendeva, almeno in parte, dal fatto che, in tal periodo, anche Firenze era sottoposta all'Impero, mentre Federico d'Antiochia favoriva il Comune di Figline considerando la terra un valido punto di appoggio per il Ghibellinismo toscano. Dopo la completa distruzione del 1252 il Comune di Firenze decretò che la nuova Figline fosse ricostruita nel piano, ai piedi delle colline sulle quali già sorgeva il *castrum*; nel piano, del resto, già da tempo si erano trasferiti molti abitanti del castello e i terrazzani dei dintorni intorno a quello che, sin dal secolo precedente, era indicato con il nome di *Grande forum* e dove si svolgeva il mercato¹¹.

Nell'atto del 1198 in precedenza indicato si notano tra i giuranti quattro maestri, due calzolari, un fabbro e uno speciale¹², il che fa presumere al Davidsohn anche l'esistenza di medici. Lo sviluppo commerciale del castello e del sottostante *forum* aveva favorito, in Figline, l'esistenza di numerosi artigiani riuniti, naturalmente nelle rispettive associazioni di mestiere. Anche in precedenza, in un atto dell'abbazia di Montescalari del 1179, si ricordano i pellicciai di Figline¹³; si ha poi notizia dell'esistenza di cambiatori aggregati all'Arte del Cambio di Firenze¹⁴ e di fabbri, anche questi direttamente dipendenti dall'Arte dei Fabbri della città dominante¹⁵. Questo fatto non deve meravigliare in quanto nei centri maggiori del contado fiorentino si trovano prestissimo organizzazioni artigiane, talvolta fruenti di una piena autonomia, ma che risultano, però, essere aggregate alle corporazioni artigiane cittadine¹⁶. Così deve essere stato per le varie Arti figlinesi, tra cui quella dei sarti, nei periodi in cui Figline era sottoposta a Firenze; infatti i sarti e tutti gli esercenti simili mestieri nella città e nel contado erano alle dipendenze dell'Arte di Por Santa Maria, cioè quella dei setaioli¹⁷. A Firenze, del resto, l'organizzazione dei sarti, per quanto «passata dallo stato di semplice *universitas* a quello di organizzazione artigiana» non era riuscita mai a raggiungere una vera posizione nell'ordinamento comunale, nonostante che avesse, più volte, tentato di rendersi autonoma dall'Arte maggiore a cui era aggregata. Pur confezionando capi di vestiario con stoffe consegnate loro dai clienti, i sarti, molto spesso, ricevevano tali stoffe dai ritaglieri, che erano

mercanti di panni al dettaglio dell'Arte di Por Santa Maria; facevano commercio di abiti pur sempre nell'Arte da cui dipendevano¹⁸.

Il breve che pubblichiamo (l'insieme delle norme artigiane è indicato, infatti, nel nostro caso, con il nome tecnico del documento comprobatorio, attestante una consuetudine avente forza di legge, è declaratorio di ciò che da un pezzo esisteva – il che dimostra l'antichità delle norme stesse e dell'Arte a cui si riferiscono) si apre con un'invocazione religiosa e con la solita dichiarazione di fedeltà all'autorità politica del momento. È, nel nostro caso, interessante notare come tale dichiarazione sia rivolta all'autorità politica locale (*ad honorem potestatis et rectorum de Fighine*) e non alle magistrature fiorentine come negli altri brevi artigiani del contado. Infatti il momento di compilazione e di approvazione del nostro breve è il 1234, anno compreso in quello spazio di tempo in cui Figline costituiva un Comune autonomo, e il 1250 anno della completa distruzione del castello e della rioccupazione della terra da parte di Firenze.

Non si riscontra nel breve il solito preambolo sull'attività particolare dell'Arte come invece si nota in molti dei posteriori statuti artigiani fiorentini, ma si passa subito alla parte dispositiva. Così non si ha nel breve un ordinamento organico e sistematico, ma si passa da una disposizione a un'altra senza alcun rispetto del contenuto di esse.

Tra le varie norme dobbiamo notare quelle disciplinanti la vita interna dell'Arte. Innanzi tutto si ribadiva l'obbligo per chiunque abitasse nel castello ed esercitasse il mestiere di sarto, di far parte della *societas* e di giurare *ad hoc breve*. L'organizzazione dei sarti di Figline è sempre indicata con il nome di *societas*, mentre il termine *ars* serve solo a indicare il mestiere esercitato dagli iscritti. Chi fosse stato richiesto di associarsi e non avesse ottemperato a quest'obbligo entro otto giorni dal *praeceptum* doveva essere escluso dalla bottega artigiana dove lavorava (molto probabilmente si tratta in questo caso di lavoranti o di discepoli); nessuno degli iscritti doveva concedergli *aliquam prestantiam*.

A capo della *societas* erano due rettori che duravano in carica due anni; non si seguiva, per la loro elezione, il consueto sistema con schede o brevi o con estrazioni *ad bussolos et palloctas*, abituali nelle consimili organizzazioni toscane di questo tempo, ma i due rettori uscenti, otto

giorni prima di scadere dalla carica, nominavano direttamente i loro successori. I rettori avevano l'obbligo di definire le vertenze sorte tra gli associati e ogni altra questione entro quindici giorni; riscuotevano le matricole e le tasse artigiane. Il breve rimaneva in vigore tre anni a partire dal 1234, termine che poteva essere aumentato o diminuito a seguito di una deliberazione presa dalla maggioranza degli iscritti. Egualmente correzioni, aggiunte, cassazioni e riforme erano di competenza dell'assemblea della *societas* che deliberava a maggioranza.

Non si indica, come in altri brevi, che gli iscritti avevano l'obbligo di *exercere l'Arte bene et legaliter*, ma vi sono norme che si riferiscono a tale comportamento, tra cui quelle inerenti al caso in cui un mercante avesse dato in prestito a un sarto della stoffa; questi aveva l'obbligo di restituirla solo a chi ne avesse fatta la consegna; altro obbligo era quello di *custodire et salvare* le *rationes* dei mercanti di panni che vendevano e compravano nella valle dell'Arno, purché fossero iscritti alla loro organizzazione artigiana ed avessero giurato al loro breve. Si tratta certo dell'organizzazione artigiana della località di provenienza del mercante. Occorre ricordare che Figline aveva relazioni commerciali oltreché con vari centri italiani anche con quelli esteri e principalmente francesi.

Tra le norme che riguardano la solidarietà da osservarsi tra gli iscritti a una stessa *societas* dobbiamo notare la proibizione di *investire* il discepolo altrui per toglierlo da una bottega e assumerlo in un'altra e quella di ricevere il panno che fosse già stato presentato alla bottega di un altro iscritto o che da questi fosse già stato tagliato per farne un abito.

Scarse sono le tracce di quelle norme che si ispirano a quanto fu indicato con il nome di esclusivismo cittadino e di esclusivismo artigiano. Occorre, però, osservare come si potesse esercitare *l'Arte extra portam castris*, come non si potesse assumere un discepolo che, in precedenza, non avesse pagato la tassa ai rettori e come gli iscritti dovessero giurare di adire al solo tribunale dell'Arte presieduto dai due rettori.

Gli altri capitoli del breve, in verità assai poco numerosi, si riferiscono alle relazioni tra i sarti e i mercanti di panni che commerciavano nella valle dell'Arno (*mercatantes delli pannaioli*). Così, se un sarto fosse venuto in possesso di una somma destinata a qualche mercante, ne doveva provvedere alla consegna al più presto possibile. Tale norma, oltre a rispecchiare la necessità che gli interessi di mercanti di località

vicine o lontane fossero tutelati onde evitare ritorsioni e *ripresagliae*, ci riporta a quel senso generale di diffidenza esistente in Firenze verso chi esercitasse il mestiere di sarto. I sarti fiorentini godevano, infatti, di una pessima fama: si diceva che prendessero più del dovuto ai clienti¹⁹, dovevano depositare una somma in contanti a garanzia delle stoffe loro affidate e non godevano di alcun credito²⁰.

Alcune norme regolano i prezzi che si mantenevano fissi per tutta la durata in vigore del breve, salvo contrarie disposizioni dell'assemblea artigiana. Un mercante che desse a cucire un abito a un sarto doveva pagare due denari per un valore da dieci a trenta soldi, e per i valori superiori, due denari ogni Lira. Le disposizioni relative ai prezzi ci danno un elenco sommario dei lavori che si compivano nella bottega di un sarto o almeno di quelli più frequenti: cuciture di farsetti, di guarnelli e di gonnelle sia per uomo che per donna, cucitura di mantelli per donna, affibbiati o meno, cucitura di calzature di stoffa. La misura da osservarsi per le stoffe era la canna fiorentina. Sia il venditore che il compratore erano obbligati a *volvare lo quarto* all'altro contraente.

Le pene contro chi contrafacesse le norme del breve erano esclusivamente pecuniarie. Nel campo della giurisdizione artigiana fiorentina occorre notare il *preceptum* che i rettori dei sarti dovevano intimare a quei mercanti che non avessero provveduto, appunto, a *volvare lo quarto* agli iscritti alla *societas*. Il sarto doveva *denunziare* tale inadempienza al rettore; questi doveva procedere all'intimazione e, nel caso che il mercante non ottemperasse al precetto, era colpito da una specie di boicottaggio economico; tutti gli iscritti alla *societas* dovevano giurare di non più acquistare alcun panno da detto mercante.

Mancano, nel breve, i precetti e le norme relative alla sanità e alla sicurezza pubblica, alla scambievole assistenza agli iscritti, ai precetti religiosi da osservarsi dagli artigiani (santo protettore dell'Arte, «andare al morto», ecc.), quelli regolanti le controversie dinanzi al tribunale artigiano, quelli, infine, regolanti i rapporti tra l'Arte e il Comune, che, più o meno sviluppati, si ritrovano negli statuti artigiani posteriori. Non si trova, infine, traccia delle norme relative all'assunzione e allo *status* dei lavoratori sottoposti a dei maestri e dei discepoli; non conosciamo neanche la durata del discepolato che, forse, aveva la durata da tre a cinque anni, come nella maggior parte delle Arti fiorentine²¹.

Il documento è contenuto in una pergamena del *Diplomatico* fiorentino, del fondo dell'abbazia di San Michele Arcangelo di Passignano, fondo di cui fanno parte numerosissimi altri documenti che interessano Figline e il Pian Alberti a causa delle relazioni esistenti tra il *castrum*, prima, e il nuovo paese poi, e il monastero il cui abate aveva il giuspatronato sulle chiese di Santa Maria di Figline, di San Lorenzo, di San Tommaso di Castelvecchio e possedeva numerose terre, corti, case e servi nella zona del torrente Cesto e nelle località di Casal d'Azzo (*Casteldazzi*, ndc), *Figline*, Camporso, Forestelle (*Camporsi*, *Forestello*, ndc), Piscinale, nel territorio delle pievi di San Romolo a Cortule, San Vito a Schergnano e Biofino (*Riofino*, ndc), Quercio e Pian Alberti, il cui ospedale era stato dato in origine ai monaci di Passignano insieme a quello di Combiate e alla chiesa di San Bartolomeo a Scampata, località tutte, le une e le altre, poste nella corte di Figline e in quella di Gaville²².

La pergamena misura mm 680 x 135; presenta alcuni fori sul lato sinistro preesistenti alla redazione del documento, tantoché lo scrittore è stato costretto a lasciare uno spazio bianco di circa tredici linee tra la penultima e la terzultima rubrica del breve. Manca la sottoscrizione notarile il che potrebbe indurre, unitamente all'esistenza di numerose correzioni del testo, a ritenere che si tratti di una stesura del breve in preparazione della copia in *mundum* da farsi dal notaio dopo l'approvazione del testo da parte della maggioranza degli iscritti. Questa ipotesi può essere rafforzata dal fatto che il lato inferiore della pergamena non appare tagliato né con tracce che dimostrino che sia stata unita a un'altra.

²² Al fine di non appesantire con un maggior numero di note il presente contributo si informa che le notizie di carattere storico sul castello di Figline e sugli avvenimenti a questo relativi sono state desunte dalle seguenti pubblicazioni: R. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, trad. italiana, Firenze, 1956-1968; A. BOSSINI, *Storia di Figline e del Valdarno Superiore*, Firenze, 1970 2ª edizione.

NOTE

- ¹ E. SESTAN, *Siena avanti Montaperti*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», LXVIII (1961), p. 28.
- ² E. REPETTI, *Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana*, II, Firenze, 1855, alle voci: *Figline e Gaville*.
- ³ ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, [*Diplomatico*], *Badia di San Michele Arcangelo di Passignano*, 1195 marzo 27; DAVIDSOHN, *Storia cit.*, I, p. 1173 e in nota; BOSSINI, *Storia cit.*, p. 390.
- ⁴ DAVIDSOHN, *Storia cit.*, I, p. 1162.
- ⁵ G. PINTO, *Il Libro del Biadaio. Carestie e annona in Firenze dalla metà del '200 al 1348*, Firenze, 1978 (Biblioteca Storica Toscana a cura della Deputazione Toscana di Storia Patria, XVIII), pp. 112 (nota 153), 113 (nota 156).
- ⁶ P. SANTINI, *Documenti sull'antica costituzione del comune di Firenze*, Firenze [1895] (Documenti di Storia Italiana pubblicati a cura della Deputazione Toscana di Storia Patria per la Toscana, X), pp. 41 (n. XXIII), 42 (n. XXIV), 43 (n. XXV); *Id.*, *Studi sull'antica costituzione del Comune di Firenze*, in «Archivio Storico Italiano», s. V, XXVI (1900), pp. 218-219; DAVIDSOHN, *Storia cit.*, I, p. 1009 (nota 1).
- ⁷ DAVIDSOHN, *Storia cit.*, I, p. 1012.
- ⁸ DAVIDSOHN, *Storia cit.*, I, pp. 464 (nota 4), 1021 (nota 2).
- ⁹ DAVIDSOHN, *Storia cit.*, I, pp. 751 sgg., 756 sgg.
- ¹⁰ DAVIDSOHN, *Storia cit.*, IV, p. 1^a, p. 361.
- ¹¹ BOSSINI, *Storia cit.*, p. 47.
- ¹² DAVIDSOHN, *Storia cit.*, I, p. 1152.
- ¹³ BOSSINI, *Storia cit.*, p. 242.
- ¹⁴ DAVIDSOHN, *Storia cit.*, IV, p. 2^a, p. 286.
- ¹⁵ A. DOREN, *Le Arti Fiorentine*, trad. italiana di G. B. Klein, Firenze, 1940 (Fonti e Studi sulle Corporazioni Italiane del Medio Evo per cura della Deputazione Toscana di Storia Patria per la Toscana, Studi I), p. 168.
- ¹⁶ *Ibidem*, I, pp. 50-52.
- ¹⁷ G. GANDI, *Le corporazioni dell'antica Firenze*, Firenze, 1928, pp. 153 e 154 in nota; DAVIDSOHN, *Storia cit.*, IV, p. 2^a, pp. 98-99, 309 sgg.
- ¹⁸ DAVIDSOHN, *Storia cit.*, IV, p. 2^a, pp. 98-99.
- ¹⁹ DAVIDSOHN, *Storia cit.*, IV, p. 2^a, pp. 97-98.
- ²⁰ Vedi nota 18.
- ²¹ DOREN, *Le Arti cit.*, I, p. 134.
- ²² REPETTI, *Dizionario cit.*, alla voce: *Figline*.

Gino Masi

Breve della società dei sarti del «castrum» di Figline (1233)

Edito come Appendice II allo *Statutum Bladi Reipublicae florentinae* (1348), «Orbis Romanus. Biblioteca di testi medievali a cura dell'Università cattolica del Sacro Cuore dedicati al Magnifico Rettore Fr. Agostino Gemelli nella ricorrenza del venticinquesimo anno della sua entrata nell'Ordine dei Frati Minori», Milano, Società editrice «Vita e pensiero», 1934, pp. 213-217.

In nomine patris et filii et spiriti sancti, amen. Ad honorem potestatis et rectorum de Figh(in)o existentium pro tempore in dicto castro, nos qui iuramus ad hoc breve, teneamur ad invicem salvare et custodire personas nostras et avere bonamfidem <bona fide, *ndc*> sine fraude et bonam iderançam¹ in omnibus inter nos facere.

Item, quicumque homo moratus fuerit et stabit in ista terra et fuerit de nostra arte et non iuraverit ad hoc breve, cum fuerit inquisitus ad² rectoribus huius societatis, infra octo dies proximos post inquisitionem ei factam, tenea(n)tur omnes iurati ad hoc breve, et pro sacramento, non facere, illi tali qui non iuraverit aliquam prestançam n(e)c in botecha dictorum iuratum³ eum retinere.

Item nos omnes qui iuramus ad hoc breve, iuramus ad sancta Dei evangelia salvare et custodire omnes rationes mercatantium pannaiolum⁴ qui vendunt et emunt in valle Arno et qui iurati sunt simul ad unum breve.

Item teneamur pro sacramento quacu(n)que⁵ pannum nobis datum aut adcomandatum fuerit a dictis mercatantis⁶ delli pannaioli non reddere alicui, <segue: per sacramentum, *ndc*> nisi sicut iniuctum erit nobis ab eis sive cum pignore vel cum denar(iis).

Item teneamur pro sacramento quod quicumque homo nobis dabit denarios, paucos sive multos, pro dictis mercatantis non expendere in aliquo nostro facto, immo dare teneamur dictos denarios dicti mercatantis⁷ quam citius poterimus, omni malitia et fraude remota.

Item teneamur sacramento quod omnes pannos quod⁸ elevabimus a dictis mercatantis, elevare ad derictam cannam florentinam et volvere lo quarto tam pro entoribus quam pro venditoribus et e converso.

Item, quicumque discipulus se posuerit cum aliquo ad hanc artem, teneatur magister illum talem non retinere nisi dederit rectori sive rectoribus, soldos .v. infra dies .xv. post suam posturam.

Item, teneantur omnes sarti et iurati ad hoc breve, pro sacramento, tollere pro sua fatiga et ratione dictis mercatantis, de omni panno quod elevant, a .x. soldis supra usque ad .xxx. soldos, denarios III, et deinde supra, denarios .II. per lib(ram).

Item, quicumque mercatante⁹ non dederit dictis sartis dictam rationem, ut dictum est supra, ille talis sartus teneatur denunciare illum mercatante rectori sive rectoribus huius societatis et ille rector teneatur precipere pro sacramento omnibus iuratis huius societatis, quod non elevent, nec elevari debeant aliquem pannum, ab illo tale mercatante, nisi emendaverit et sadisfecerit in totum illi tali sarto, ut dictum est supra, de fatiga sua et de sua ratione, et in aliquo postea non teneantur illi tales omnes sarti illi tali mercatante nisi prius sadisfecerit.

Item, teneamur tollere coscitura de farçecto de una libra de bambascia et [***] denarios .xxx.

Item, teneamur tollere de guarnello et gonnella mulieris denarios .xij. pro quolibet.

Item, de guarnello et gonnella hominis denarios .viij. ad repe cuius est guarnello et gonnella teneamur tollere.

Item, teneamur tollere de mantello mulieris adfibbiato denarios .xii., et de omni alio mantello denarios .vi.

Item, teneamur tollere de caligis de pario denarios .vi.

Item, q(ue)m cunque pannum elevatum, fuerit adportatum ad aliquam botecham non possit recipi si fuerit elevatum vel talliatum ab aliquo de iuratis sine ipsius parabola.

Item, quicumque iuraverit huic brevi, teneatur non facere suam artem, nec exercere in curia(m) de Figh(in)o extra portas, nisi tantum in castro, nisi faceret parabola[m] rectoris.

Item, nullus possit nec debeat investiare discipulum alterius, et teneatur ita pro sacramento.

Item, teneamur, quicumque ad hoc breve iuraverit, non facere aliquam querimoniam alibi nisi rectori sive rectoribus huius societatis,

et ipsi teneantur diffinire inter eos, de inde ad dies .xv. postquam querimoniam inde habueri(n)t.

Item, quicumque contra aliquid supradictorum capitulorum fecerit vel inciderit, et precepta rectoris, sive rectorum contrafecerit, teneatur solvere eis, nomine pene, pro qualibet vice soldos .ii.; et illi tales rectores teneantur adcipere pro sacramento et non reddere aliquo modo vel ingenio.

Item, quicumque fuerit additum vel diminutum huic brevi ab omnibus, vel maiori parti huius societatis, de addictione teneamur et de diminutione absolvamur.

Item, quicumque fuerit rector vocatus huius societatis, teneatur illam rectoriam recipere et portare bona fide, sine fraude, omni mal(itia) remota, per unum annum; et teneantur illi rectores vocare duos alios rectores, octo diebus ante eorum exitum, et illi teneantur recipere et portare ut supra.

Millesimo ducentesimo tricesimo tertio, indictione septima, sexta kal(endis) martii, hoc breve et societas debeat durare hinc ad kal(endas) martii proxime venturi, ad annos tres, et plus et minus, quantum videretur omnibus, vel maiori parti, huius societatis.

Archivio di Stato di Firenze, *Diplomatico, Passignano*, 1233 febbraio 24.

NOTE

¹ O idecançam.

² Così il testo.

³ Così il testo.

⁴ Così il testo.

⁵ Così il testo.

⁶ Così il testo.

⁷ Così il testo.

⁸ Così il testo.

⁹ Così il testo.

microstudi 1*Federico Canaccini, Paolo Pirillo***La campana del Palazzo Pretorio**

Aprile 2008

microstudi 2*Miles Chappell, Antonio Natali***Il Cigoli a Figline**

Luglio 2008

microstudi 3*Paolo Pirillo, Andrea Zorzi***Il castello, il borgo e la piazza**

Settembre 2008

microstudi 4*Michele Ciliberto***Marsilio Ficino e il platonismo rinascimentale**

Maggio 2009

microstudi 5*Paul Oskar Kristeller***Marsilio Ficino e la sua opera cinquecento anni dopo**

Luglio 2009

microstudi 6*Eugenio Garin***Marsilio Ficino e il ritorno di Platone**

Settembre 2009

microstudi 7*Roberto Contini***Un pittore senza quadri e un quadro senza autore in San Pietro al Terreno**

Novembre 2009

microstudi 8*Cesare Vasoli***Marsilio Ficino**

Novembre 2009

microstudi 9*Carlo Volpe***Ristudiando il Maestro di Figline**

Dicembre 2009

microstudi 10*Giovanni Magherini Graziani***La Casagrande dei Serristori a Figline**

Gennaio 2010

microstudi 11*Damiano Neri***La chiesa di S. Francesco a Figline**

Aprile 2010

microstudi 12*Bruno Bonatti***Luigi Bolis. Uno dei Mille**

Aprile 2010

microstudi 13*Giorgio Radetti***Francesco Pucci riformatore fiorentino e il sistema della religione naturale**

Maggio 2010

microstudi 14*Nicoletta Baldini***Nella bottega fiorentina di Pietro Perugino.****Un'identità per il Maestro della Madonna****del Ponterosso: Giovanni di Papino****Calderini pittore di Figline**

Luglio 2010

microstudi 15*Mario Biagioni***Prospettive di ricerca su Francesco Pucci**

Novembre 2010

microstudi 16*Antonella Astorri***I Francesi. Da Figline alla Corte di Francia**

Dicembre 2010

microstudi 17*Giacomo Mutti***Memorie di Torquato Toti, figlinese**

Gennaio 2011

microstudi 18*Giulio Prunai, Gino Masi***Il 'Breve' dei sarti di Figline del 1234**

Marzo 2011

Di prossima pubblicazione:

Giorgio Caravale

Inediti di Francesco Pucci presso l'archivio del Sant'Uffizio

Pino Fasano

Brunone Bianchi

Eugenio Carin

Ritratto di Marsilio Ficino

Giancarlo Gentilini

A Parigi "in un carro di vino": furti di robbiane nel Valdarno

Giovanni Magherini Graziani

Memorie dello Spedale Serristori in Figline

Damiano Neri

Notizie storiche intorno al Monastero della Croce delle Agostiniane in Figline Valdarno

Damiano Neri

La Compagnia della S. Croce in Figline Valdarno

Damiano Neri

Due Terziarie francescane fondano nel Settecento la prima Scuola pubblica in Figline Valdarno

Claudio Paolini

Marsilio Ficino e il mito mediceo nella pittura toscana

Pietro Santini

1198: il giuramento di fedeltà degli uomini di Figline al Comune di Firenze

Angelo Tartuferi

Francesco d'Antonio a Figline Valdarno

Marco Villoresi

Il mercante Antonio Parigi e le origini di Santa Maria a Ponterosso presso Figline Valdarno

Raffaella Zaccaria

Giovanni Fabbrini

microstudi 18

Collana diretta da Antonio Natali e Paolo Pirillo